



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 55/D

Roma, 20 agosto 2002

Protocollo: 2167

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle dogane
TUTTE

Allegati: 1

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle dogane
TUTTE

Agli Uffici delle dogane
di Biella – Vercelli - Sassari
Reggio Emilia - Arezzo

OGGETTO: Regimi del perfezionamento attivo e passivo - Rilascio autorizzazioni ai regimi e altri provvedimenti autorizzatori - Appuramento - Modalità di controllo e funzionamento dei regimi.

A) PREMESSA - RIFERIMENTI NORMATIVI

La regolamentazione applicativa dei regimi in oggetto è stata modificata con l'emanazione del Reg. (CE) n.993/2001 del 4 maggio 2001 (G.U. CC. EE. n. L 141 del 28/05/01), in applicazione dal 1° luglio dello scorso anno.

Con il Reg. (CE) n.444/2002 del 11 marzo 2002 (G.U. CC. EE. n. L 68 del 12/03/02), si è provveduto al reinserimento delle disposizioni relative ai dazi all'importazione applicabili alle merci importate, in appuramento di un regime di perfezionamento attivo in precedenza acceso per le medesime, le quali sono ammesse ad un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare; infatti l'art.547 bis introdotto dal punto 21) dell'art.1 del citato regolamento n.444/2002 riprende analoghe disposizioni già contenute nell'art.585 bis delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Reg.n.2454/93/CEE), in vigore fino al 30 giugno 2001; pertanto, onde evitare un vuoto normativo, è stata prevista un'applicazione retroattiva della norma medesima, a partire dal 1° luglio dello scorso anno.

Inoltre, con l'Allegato III dello stesso Reg. (CE) n.444/2002, si sono apportate modifiche all'Allegato 69 delle citate disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Reg.n.2454/93/CEE) per un adeguamento dei tassi forfetari di rendimento applicabili nel regime del perfezionamento attivo agli analoghi coefficienti previsti nel quadro della regolamentazione in materia di restituzioni

all'esportazione. Tali modifiche sono in applicazione dal 19 marzo 2002, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n.444/2002.

Le innovazioni introdotte nello scorso anno sono state illustrate nella Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, con riferimento anche alle relative linee guida, successivamente pubblicate nella G.U. CC. EE. n. C 269 del 24/09/01.

Un particolare accento è stato posto sulla necessità di tener conto in sede applicativa dell'adeguamento della normativa relativa ai regimi doganali economici alle esigenze degli operatori, per assecondare le intenzioni del legislatore comunitario che, attraverso una maggiore flessibilità, si ripromette di facilitare il ricorso ai regimi ed il loro funzionamento.

A tal fine si ritiene opportuno rievocare gli aspetti salienti della riforma, evidenziati nella predetta Circolare n.30/D, con riferimento ai regimi in oggetto:

- la definizione dei concetti di "contabilità" (contabilità principale) e di "scritture" e l'accresciuta loro rilevanza ai fini di controllo e per la determinazione delle competenze delle autorità doganali;
- i nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche e le conseguenti ripercussioni sulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni (con la determinazione prot. n.1249/UD del 18 luglio 2001 si è operato un decentramento delle funzioni);
- l'ampliamento delle possibilità di rilascio di autorizzazioni con validità retroattiva;
- la riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di autorizzazioni uniche (valide in più Stati membri) con formazione di silenzio-assenso in caso di mancata risposta;
- i nuovi modelli di domanda e di autorizzazione;
- l'ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione);
- la concedibilità, su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione, nell'ambito del regime di perfezionamento passivo, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente previsto.

In relazione alle novità introdotte e al cennato decentramento funzionale si è provveduto, in questi primi mesi di applicazione della nuova regolamentazione, ad un monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti dogane.

Alla luce delle indicazioni emerse, tenuto conto anche delle risultanze delle prime verifiche di audit interno effettuate nello scorso anno sulla base dell'apposito manuale predisposto per il regime di perfezionamento attivo (per il perfezionamento passivo si sta procedendo a testare il relativo manuale, per dare corso alle verifiche per il corrente anno), si reputa ora necessario fornire i chiarimenti e le ulteriori prescrizioni applicative, di seguito riportati.

B) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni ai regimi in parola, come pure le relative istanze, devono obbligatoriamente essere compilate seguendo le indicazioni fornite dai **modelli di cui all'Allegato 67 DAC** e dalle loro note esplicative, nonchè attenendosi scrupolosamente all'ordine numerico prestabilito dai medesimi, ferma restando la possibilità di utilizzare fotocopie o altri sistemi di riproduzione su carta semplice. I modelli complementari vanno utilizzati solo in caso di effettiva necessità, vale a dire quando occorra prevedere le indicazioni ivi previste.

Gli uffici doganali competenti avranno cura di acquisire dal richiedente la **documentazione a supporto delle domande di autorizzazione** presentate, che si ritenga utile al fine di comprovare e/o chiarire i requisiti soggettivi e oggettivi e gli aspetti commerciali e giuridici connessi allo svolgimento delle operazioni di cui trattasi (ad esempio: il certificato camerale, almeno per i nuovi operatori; i contratti di lavorazione per conto di committente estero o comunitario; contratti di acquisto di merci e/o intese commerciali e/o fatture; documentazione attinente le prospettive di vendita dei prodotti compensatori da riesportare nell'ambito del regime di perfezionamento attivo; relazioni tecniche sui procedimenti di lavorazione o sul tipo di lavorazioni previste; contratti per le lavorazioni in Paesi terzi da effettuarsi nell'ambito del perfezionamento passivo; relazioni tecniche sulle merci in temporanea esportazione per riparazione; dichiarazioni attinenti l'origine delle merci di temporanea esportazione, in caso di richiesta di applicazione del metodo di tassazione basato sulle spese di perfezionamento).

Gli uffici doganali competenti presteranno attenzione, altresì, a che le autorizzazioni contengano **riferimenti normativi** esatti, aggiornati secondo il nuovo articolato delle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC), nonchè riportino correttamente i codici numerici previsti dalle suddette note esplicative.

Si raccomanda, inoltre, di evitare accuratamente una moltiplicazione inutile di atti amministrativi, con aggravio di oneri anche per gli operatori, obbligati a presentare diverse contestuali istanze, in

particolare quando si tratti di operazioni della stessa natura, richieste dallo stesso soggetto, nel quadro dello stesso regime.

(N.B. il monitoraggio ha evidenziato in alcuni casi il rilascio di autorizzazioni al regime di perfezionamento passivo, recanti la stessa data, che differiscono per il solo numero di protocollo e per i quantitativi di merci di esportazione autorizzati).

Le **proroghe di validità di autorizzazioni** già rilasciate, che si configurano come una modifica del periodo di validità originariamente previsto, possono essere concesse solo a fronte di istanze presentate entro i termini di validità dell'autorizzazione di cui si chiede la proroga e previo nulla osta delle autorità competenti, ove il medesimo sia previsto ai fini dell'esame preventivo delle condizioni economiche. Per **rinnovo** di un'autorizzazione si intende, invece, il rilascio di una nuova autorizzazione allo stesso titolare e per la medesima tipologia di operazioni, per un nuovo quantitativo di merci della stessa natura da vincolare al regime entro il periodo di validità fissato da tale nuova autorizzazione; in proposito si rammenta il disposto dell'art.508, par.2 DAC circa la possibilità di **efficacia retroattiva** dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria. Quanto alla possibilità di concedere autorizzazioni con un'efficacia retroattiva ancora più ampia si raccomanda, pur in considerazione dell'eccezionalità della procedura, di tener presenti le disposizioni di cui al successivo par.3 dello stesso art.508, e le esemplificazioni fornite nelle linee guida pubblicate nella G.U. CC. EE. n. C 269 del 24/09/01, che chiariscono l'intento del legislatore di creare uno strumento per venire incontro alle esigenze economiche di operatori che, senza dolo o manifesta negligenza:

- si trovino in condizione di poter regolarizzare la situazione di merci che avrebbero potuto formare oggetto di vincolo al regime, qualora fossero stati in possesso di un'autorizzazione, e
- siano in grado di poter fornire, attraverso la propria contabilità e la documentazione afferente le operazioni svolte, il necessario supporto all'autorità doganale per controllare il regime e verificare "a posteriori" la sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti, che debbono potersi considerare soddisfatti.

Si rammenta che **tutte le dogane**, in relazione ai criteri di territorialità indicati nella suddetta determinazione prot. n.1249/UD del 18 luglio 2001, sono **competenti** al rilascio delle autorizzazioni ai predetti regimi, salvo possibilità di avocazione - in casi eccezionali e sentita la superiore Direzione Regionale - da parte delle Direzioni Circostrizionali, motivata da effettive esigenze operative o di organizzazione dei servizi. Oltre che al titolare, un originale dell'autorizzazione deve essere fornito, ove trattasi di ufficio diverso da quello di rilascio, all'ufficio doganale di controllo.

Gli uffici che procedono al rilascio o rifiutano l'autorizzazione sono tenuti a comunicare alla scrivente le informazioni obbligatorie dell'Allegato 70 DAC, per l'adempimento degli obblighi di **cooperazione amministrativa**, come previsto alla lettera H) della citata Circolare n.30/D; in particolare, le autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse mediante accettazione della dichiarazione doganale per domande effettuate a norma dell'art.497, par.3, lett. a) DAC dovranno essere tempestivamente comunicate dai predetti uffici con utilizzo del formulario riprodotto in appendice al suddetto Allegato 70, al più tardi entro la fine del mese di rilascio.

Si fa presente, inoltre, che, in attesa dell'implementazione del Nuovo Sistema Doganale (progetto AIDA – dogana virtuale), per consentire un esauriente monitoraggio dovranno essere comunicate altresì tutte le autorizzazioni al regime di perfezionamento passivo rilasciate in forma scritta.

Non occorre effettuare le predette comunicazioni alla Amministrazione del Commercio con l'Estero (attualmente Ministero delle Attività Produttive).

Per entrambe i regimi, le autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata a norma del citato art.497 par.3 lett. a) e d) del D.A.C. dovranno essere accompagnate da un documento, alle medesime, allegato, recante le indicazioni previste dall'art. 499 D.A.C..

Le autorizzazioni rilasciate in forma scritta, devono costituire un completo quadro di riferimento per gli uffici interessati al funzionamento del regime e, pertanto, in molti casi non possono limitarsi ad indicazioni estremamente sintetiche nella compilazione dei suddetti modelli ma devono costituire una sorta di **disciplinare** delle operazioni previste. Nell'esprimere apprezzamento per il lodevole impegno profuso da diversi uffici che redigono un dettagliato disciplinare delle operazioni autorizzate, si rappresenta tuttavia l'opportunità di astenersi, ove non strettamente necessario in relazione a specifiche esigenze del caso, dall'apportare integrazioni con elementi di informazione non richiesti dalla regolamentazione comunitaria e che non devono risultare vincolanti per il titolare dell'autorizzazione, quali, ad esempio, per il regime di perfezionamento attivo, l'indicazione del Paese di provenienza e del Paese di origine delle merci di importazione e del Paese di destinazione dei prodotti compensatori riesportati.

Sarà comunque necessario che l'autorizzazione specifichi almeno gli **elementi** di seguito elencati per ciascun regime, riportandoli nei corrispondenti riquadri **del modello di cui all'Allegato 67 DAC** tra parentesi indicati, oppure seguendo lo stesso ordine numerico (*N.B. i riferimenti agli articoli del Codice doganale comunitario (CDC) e*

delle relative disposizioni di applicazione (DAC) sono appresso riportati a scopo illustrativo e non vanno necessariamente inseriti nell'autorizzazione, ove non diversamente indicato):

a) **Regime del perfezionamento attivo:**

- **il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'ufficio che la rilascia;** in proposito si fa presente che un sistema uniforme di numerazione verrà previsto nell'ambito del citato progetto AIDA; in attesa dell'implementazione del Nuovo Sistema Doganale, a titolo indicativo si suggerisce di riportare, dopo la sigla IT, quella relativa al regime autorizzato (PA), il numero di protocollo e l'anno;

- **il titolare** della medesima (1. Titolare dell'autorizzazione) e, ove si tratti di un soggetto diverso, l'operatore o gli operatori presso i quali saranno effettuate le operazioni di perfezionamento (9. Informazioni sulle attività previste); nel caso il richiedente/titolare nazionale agisca per conto di un committente comunitario sarà opportuno precisare tale circostanza nel punto (1. Titolare dell'autorizzazione), indicando altresì gli estremi identificativi del committente;

- **il riferimento alla domanda** di autorizzazione e al relativo protocollo (1.a La presente decisione fa riferimento alla domanda del)

- **il regime autorizzato** e il sistema utilizzato:

PA - sistema della sospensione oppure

PA - sistema del rimborso (drawback)

(2. Regime doganale) Art.114, par.1 e par.2 lett. a) b) CDC;

- **il tipo di autorizzazione** concessa, vale a dire se si tratti di:

1) un'autorizzazione nuova, vale a dire rilasciata per la prima volta al richiedente per le lavorazioni previste,

2) una modifica o rinnovo di autorizzazione,

3) un'autorizzazione unica, vale a dire concernente operazioni in cui sono interessate le amministrazioni doganali di diversi Stati membri,

4) un'autorizzazione successiva, vale a dire per merci/prodotti che abbiano già subito operazioni di perfezionamento attivo nel quadro di precedenti autorizzazioni di PA (c.d. perfezionamento attivo "a catena");

(3. tipo di autorizzazione), Art.496, lett. c) DAC;

(N.B. il monitoraggio ha evidenziato in molti casi un uso improprio di tali indicazioni);

- l'esatto numero di **modelli complementari** o fogli integrativi allegati (4. modelli complementari);

- la sede dove è tenuta **la contabilità**, nonché il tipo di contabilità adoperato e il tipo di scritture che sarà utilizzato nel regime doganale a fini di controllo (5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture) Artt.496, lett. i) j), 515 e 516 DAC; è opportuno che nel predetto punto (5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture) o nel successivo punto (16. Informazioni supplementari) siano precisate le informazioni che tali scritture devono contenere, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli sopra richiamati, in particolare dal 516 DAC, cui, ove ritenuto sufficiente, potrà farsi utile riferimento;

- **il periodo di validità dell'autorizzazione** e la sussistenza delle relative condizioni in caso di efficacia retroattiva (6. Periodo di validità dell'autorizzazione) Artt.507 e 508 DAC; si evidenzia la possibilità di concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni (salvo il caso di merci sensibili, per le quali sia prevista una durata massima di validità entro i più ristretti limiti temporali indicati al par.4 dell'art.507 DAC), nonché autorizzazioni ad efficacia retroattiva, anche anteriore alla data di presentazione della domanda;

- le indicazioni relative alla classificazione, designazione, quantità e valore delle **merci di importazione** (7. Merci da vincolare al regime doganale), ivi comprese le **merci utilizzate quali aiuti alla produzione**, nonché - qualora si applichi il sistema della **compensazione per equivalenza, con o senza esportazione anticipata** - il codice NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle **merci equivalenti**, al fine di consentire il necessario confronto con le merci importate, i **mezzi di identificazione** e le altre eventuali informazioni necessarie (18. Merci equivalenti, 12. Identificazione, 21. Informazioni supplementari) Artt.114, par. 2, lett. c), ultimo trattino, e lett. e), 115 e 117 lett. b) CDC; Artt.536 lett. a), 538, 540 e 541 e Allegato 74 DAC; si evidenzia che è necessario, in ogni caso, specificare la qualità commerciale e/o le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti e, se opportuno, le particolari condizioni di utilizzo di tali merci, ferma restando, per le merci e le operazioni di perfezionamento ivi previste, la possibilità di fare riferimento alle disposizioni speciali di cui all'Allegato 74 DAC;

- **i prodotti compensatori** (8. Prodotti compensatori o trasformati) Art.114, par.2, lett. b) CDC e Art.496, lett. k), l) DAC;

- **il tasso di rendimento** e/o il metodo per determinarlo, ivi compreso un tasso medio (8. Prodotti compensatori o trasformati);

Artt.114, par.2, lett. f) e 119 CDC; Art.517 DAC; si evidenzia che, se del caso, il tasso di rendimento può essere indicato nell'autorizzazione con semplice riferimento ai tassi forfetari stabiliti all'Allegato 69 oppure, se necessario, può essere fissato dall'ufficio doganale di controllo in un momento successivo al vincolo delle merci al regime, al più tardi prima che queste vengano assegnate, in appuramento del regime, a una nuova destinazione doganale ammessa;

- la natura delle **operazioni di perfezionamento** e i luoghi ove esse avvengono, specificando ove occorra la successione delle operazioni e il nome, l'indirizzo e la funzione degli altri operatori coinvolti (9. Informazioni sulle attività previste) Art.114, par.2, lett. c) CDC;

- se del caso, le informazioni disponibili sulla persona alla quale si prevede che siano **trasferiti i diritti ed obblighi del titolare** e l'autorizzazione a tale trasferimento (9. Informazioni sulle attività previste) Art.90 CDC;

- **le condizioni economiche**, utilizzando uno dei codici a due cifre figuranti nell'Allegato 70 DAC; in caso di utilizzo del codice 30 indicare anche la suddivisione, riportando la cifra aggiuntiva (ad esempio: codice 30.2 in caso di operazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto) (10. Condizioni economiche) Art.117, lett. c) CDC; Artt.502, par.1 e 2, 539 e Allegato 73 DAC;

- **gli uffici interessati** allo svolgimento delle operazioni, vale a dire l'ufficio (gli uffici) di:

- a) vincolo
- b) appuramento
- c) controllo

(11. Ufficio/i doganale/i) Artt.496, lett. e),f),g) e 510 DAC;

- **il termine per l'importazione a reintegro** in caso di esportazione anticipata (19. Esportazione anticipata) o **il termine per l'appuramento**, termine entro il quale andrà effettuata la (ri)esportazione dei prodotti compensatori ottenuti o l'assegnazione ad un'altra destinazione doganale ammessa

(13. Periodo di appuramento)

Art.118 par.1) e 3) CDC; Artt.496, lett. m) e 542 – 543 DAC;

- se del caso, l'indicazione relativa all'utilizzo di **procedure semplificate**, sempre che il titolare sia abilitato alle medesime in base a specifica separata autorizzazione

(14. Procedure semplificate) Art.76 CDC, Art.253 e 253 bis, 275 (255-259) e 276 (260-267 e 270) DAC;

(2. Regime doganale);

- **il tipo di autorizzazione** concessa, vale a dire se si tratti di:

- 1) un'autorizzazione nuova, vale a dire rilasciata per la prima volta al richiedente per le lavorazioni previste,
- 2) una modifica o rinnovo di autorizzazione,
- 3) un'autorizzazione unica, vale a dire concernente operazioni in cui sono interessate le amministrazioni doganali di diversi Stati membri

(3. tipo di autorizzazione) Art.496, lett. c) DAC;

(N.B. il monitoraggio ha evidenziato in molti casi un uso improprio di tali indicazioni);

- l'esatto numero di **modelli complementari** o fogli integrativi allegati (4. modelli complementari);

- la sede dove è tenuta **la contabilità**, nonché il tipo di contabilità adoperato e il tipo di scritture che sarà utilizzato nel regime doganale a fini di controllo (5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture) Artt.496, lett. i), j), 515 e 516 DAC; è opportuno che nel predetto punto (5. Sede legale e tipo di contabilità/scritture) o nel successivo punto (16. Informazioni supplementari) siano precisate le informazioni che tali scritture devono contenere, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli sopra richiamati, in particolare dal 516 DAC;

- **il periodo di validità** dell'autorizzazione e la sussistenza delle relative condizioni in caso di efficacia retroattiva (6. Periodo di validità dell'autorizzazione) Artt.507 e 508 DAC; si evidenzia la possibilità di concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni, nonché autorizzazioni ad efficacia retroattiva, anche anteriore alla data di presentazione della domanda;

- le indicazioni relative alle **merci di esportazione temporanea** (7. Merci autorizzate al regime) e i **mezzi di identificazione** previsti oppure - se si tratta di riparazioni per le quali si applica il sistema degli **scambi standard** (compensazione per equivalenza, **con o senza importazione anticipata**) o di casi debitamente giustificati di cui all'art.586, par.2 DAC - il codice NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci di esportazione temporanea (identici a quelli delle **merci equivalenti**), al fine di consentire il necessario confronto dei prodotti sostitutivi con le merci esportate, nonché le altre eventuali ulteriori informazioni necessarie (12. Identificazione, 18. Sistema, 19. Prodotti sostitutivi, 21.Articolo 586, paragrafo 2, 16. e 22. Informazioni supplementari) Artt.145, par.3, lett. a), 146 e da 154 a 158 CDC;

Artt.586 e 587 DAC; si evidenzia che è necessario, in ogni caso, specificare la qualità commerciale e/o le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti; in particolare, nell'ambito degli scambi standard i prodotti di sostituzione dovranno presentare le caratteristiche tecniche che avrebbero le merci di esportazione temporanea se queste ultime avessero subito la riparazione prevista; ove necessario, si provvederà ad acquisire dal richiedente una relazione tecnica o altra documentazione sulla natura di tale riparazione, sulla riparabilità delle merci e/o sulle particolari condizioni dell'operazione (ad esempio: clausola contrattuale di garanzia, sussistenza di difetti di fabbricazione, etc.);

- **i prodotti compensatori** (8. Prodotti compensatori o trasformati) oppure i prodotti sostitutivi, in caso di riparazioni con ricorso al sistema scambi standard (19. Prodotti sostitutivi, 12. Identificazione) Art.145, par.3, lett. c) CDC; Artt.496, lett. k), l), 586 e 587 DAC;

- **il tasso di rendimento** e/o il metodo per determinarlo, ivi compreso un tasso medio (8. Prodotti compensatori o trasformati); Artt.145, par.3, lett. d) e 149, par.2 CDC; Art.517 DAC; si evidenzia che, ove necessario, il tasso di rendimento può essere fissato dall'ufficio doganale di controllo in un momento successivo al vincolo delle merci al regime, al più tardi prima che queste vengano assegnate, in appuramento del regime, a una nuova destinazione doganale ammessa;

- la natura delle **operazioni di perfezionamento** e i luoghi (Paesi terzi) ove esse avvengono, specificando, ove occorra, la successione delle operazioni e il nome, l'indirizzo e la funzione degli operatori coinvolti (9. Informazioni sulle attività previste) Art.145, par.3, lett. b) CDC; si evidenzia che, ove richiesto, può essere rilasciata una sola autorizzazione a fronte di operazioni di perfezionamento da effettuarsi in diversi Paesi terzi e/o presso diversi operatori;

- se del caso, le informazioni disponibili sulla persona alla quale si prevede che siano **trasferiti i diritti ed obblighi del titolare** (9. Informazioni sulle attività previste) Art.90 CDC;

- **le condizioni economiche**, con un semplice riferimento all'art.585, par.1, DAC (10. Condizioni economiche);

- **gli uffici interessati** allo svolgimento delle operazioni, vale a dire l'ufficio (gli uffici) di
a) vincolo
b) appuramento

c) controllo

(11. Ufficio/i doganale/i) Artt.496, lett. e), f), g) e 510 DAC;

- **il termine per l'appuramento** del regime, termine entro il quale andrà effettuata la (re)importazione dei prodotti compensatori ottenuti o dovrà essere assegnata un'altra destinazione doganale ammessa; (13. Periodo di appuramento)

Art.149, par.1 CDC; Artt.496, lett. m) e 588, par.1 DAC;

- se del caso, l'indicazione relativa all'utilizzo di **procedure semplificate**, sempre che il titolare sia abilitato alle medesime in base a specifica separata autorizzazione (14. Procedure semplificate) Art.76 CDC, Artt.253 e 253bis, 277 (da 279 a 289) e 278, par.2 (da 254 a 267) DAC;

- se richiesto dal titolare/richiedente, secondo il modello allegato alla citata Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, l'indicazione dell'applicabilità del **metodo di tassazione basato sulle spese di perfezionamento** di cui all'art.591 DAC (22. Informazioni supplementari); si precisa, a tal fine, che non è indispensabile accertare preventivamente la sussistenza dei requisiti di origine delle merci di temporanea esportazione, potendo ritenersi demandato tale accertamento all'ufficio doganale di controllo nell'espletamento della sua attività successiva e sufficiente in sede di rilascio o integrazione dell'autorizzazione la dichiarazione presentata al riguardo per l'assunzione di responsabilità;

- le autorizzazioni devono recare **data, firma e timbro dell'ufficio** e deve essere indicato il **funzionario responsabile del procedimento**

(17. e, nel caso di utilizzo del modello complementare, 23.).

c) Regime del perfezionamento passivo - settori tessile e calzaturiero:

Per quanto concerne il perfezionamento passivo di prodotti tessili si rammenta che per determinate categorie di prodotti compensatori e determinati Paesi terzi sono stabiliti specifici quantitativi (quote TPP) di cui possono beneficiare - chiedendo apposita autorizzazione preliminare alla competente Amministrazione del Commercio con l'Estero, utilizzabile presso qualsiasi dogana comunitaria - gli operatori in possesso degli specifici requisiti previsti, che inviano in lavorazione in tali Paesi merci di origine comunitaria (salvo apposita deroga, nei limiti stabiliti), nell'ambito dell'applicazione

del particolare regime di **perfezionamento passivo economico tessile** disciplinato dai regolamenti (CE) n.3036/94 e n.3017/95 e dalla Circolare n.332/D del 27 dicembre 1995.

L'elenco delle categorie/Paese per le quali è istituita quota in TPP per l'anno 2002 è ad ogni buon fine allegato alla presente; è comunque reperibile sul sito web della predetta Amministrazione www.mincomes.it

Ciò premesso, si chiarisce che per qualsiasi operazione concernente prodotti tessili resta sempre possibile per gli operatori (anche quelli che non siano in possesso dei suddetti requisiti previsti dalla richiamata regolamentazione) chiedere alle competenti dogane il rilascio di un'autorizzazione di **perfezionamento passivo (cd. tariffario)** in base al Codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione; resta ferma, in tal caso, l'applicazione delle **misure di politica commerciale** per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti che siano previste dalle norme comunitarie in materia, tenendo presente il disposto dell'art.509, par.4 DAC. A tal fine si suggerisce - a puro titolo precauzionale - che gli uffici che procedono al rilascio dell'autorizzazione inseriscano al punto (16. Informazioni supplementari) un richiamo per l'ufficio doganale di appuramento (ad esempio: "ove siano previste misure di politica commerciale all'atto dell'immissione in libera pratica dovrà essere esibita apposita autorizzazione/licenza").

Si rammenta, infine, che tradizionalmente, secondo le istruzioni impartite in materia (vedi anche telefax prot.n.426/ VII S.D. del 12 febbraio 1995), per i prodotti tessili e calzaturieri la quantità delle merci di esportazione nelle relative autorizzazioni di perfezionamento passivo (sia economico, che tariffario) viene determinata con riferimento al valore delle stesse merci e fino alla concorrenza di tale valore, da intendersi, salvo diversa espressa indicazione, con una tolleranza del 25% in eccesso.

C) ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

Si rammenta che con l'articolo 4 della citata Determinazione prot.n.1249/UD del 18 luglio 2001 si è stabilito che: *"Le dogane designate nell'autorizzazione quali uffici di controllo dei regimi di perfezionamento attivo e passivo, di norma coincidenti con gli uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni in base alla presente determinazione, provvedono in ordine ad ogni altro atto di natura autorizzatoria che venga richiesto nell'ambito del funzionamento dei regimi"*.

Tale scelta appare in linea con l'accresciuto ruolo dell'ufficio doganale di controllo che, anche in base alla regolamentazione comunitaria, è stato investito di maggiori poteri.

Pertanto, è di competenza dell'ufficio di controllo del regime ogni provvedimento successivo da adottarsi in relazione ai regimi di perfezionamento autorizzati.

In proposito appare opportuno evidenziare, nell'ambito di tali provvedimenti di natura autorizzatoria, i seguenti:

- l'art.510 DAC prevede, a determinate condizioni, che l'ufficio doganale di controllo possa consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione come uffici doganali di vincolo e/o di appuramento;
- l'ufficio doganale di controllo può provvedere alla proroga di singole dichiarazioni di vincolo (*validità bollette di temporanea accese*), a meno che la richiesta dell'operatore concerna genericamente il termine di appuramento indicato nell'autorizzazione (al punto 13. Periodo di appuramento) con riguardo a tutti i vincoli effettuati nell'ambito del regime e comportamenti, pertanto, una formale modifica della autorizzazione, di competenza dell'autorità che la ha rilasciata.

E', infatti, da notare che nelle ipotesi, peraltro rare, in cui l'ufficio di rilascio dell'autorizzazione al regime e l'ufficio di controllo non coincidano restano esclusi dalla competenza di quest'ultimo i provvedimenti che si concretino in una formale modifica (ad esempio: voltura, possibilità di vincolare al regime nuove merci o maggiori quantitativi, previsione di nuove lavorazioni, ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli originariamente previsti, etc.) oppure una proroga di validità dell'autorizzazione al regime, rientranti, secondo i principi generali, nella competenza dell'ufficio che ha emanato tale atto.

D) APPURAMENTO DEI REGIMI

L'appuramento dei regimi è la fase più delicata, in quanto con esso si dà scarico all'intera procedura ed è pertanto in questa fase che si procede, di norma, all'accertamento e contabilizzazione del debito doganale; in particolare, in questa fase si addiène:

- per il regime di perfezionamento attivo, alla definitiva quantificazione del debito doganale e/o degli importi da rimborsare o sgravare in relazione alla riesportazione delle merci vincolate al regime, sotto forma di prodotti compensatori;

- per il regime di perfezionamento passivo, alla concessione dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione sui prodotti compensatori ottenuti, che costituisce il beneficio del regime.

a) **Regime del perfezionamento attivo:**

L'importanza di questa fase e del fatto che essa avvenga tempestivamente, entro i termini previsti, è accentuata per il regime di perfezionamento attivo dalla circostanza che, trattandosi di un **regime sospensivo**, le merci in relazione alle quali potrebbe insorgere l'obbligazione doganale sono già nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione all'interno del territorio doganale della Comunità. Sono, peraltro, previsti **interessi compensativi sui dazi** proprio in considerazione dei vantaggi finanziari derivanti da tale disponibilità e dal rinvio della data in cui l'obbligazione doganale sorge e, conseguentemente, viene contabilizzata (art.214, par.3, CDC e art.519 DAC).

La responsabilità finanziaria degli Stati membri per errori amministrativi commessi in questa fase e per ritardati o mancati appuramenti delle operazioni di perfezionamento attivo è stata evidenziata, da ultimo, nella Circolare n.36/D del 9 agosto 2001.

In relazione a quanto sopra si sottolinea la necessità che, in attesa dell'implementazione del Nuovo Sistema Doganale – AIDA, l'ufficio doganale di controllo abbia cura di tenere - anche sulla base delle comunicazioni ricevute dagli uffici doganali di vincolo, quando si tratti di uffici diversi, e dei riscontri effettuati con le scritture del titolare - un aggiornato scadenziario delle bollette di temporanea importazione accese.

All'approssimarsi delle scadenze previste, infatti, l'ufficio di controllo dovrà attivarsi tempestivamente sentendo il titolare e/o gli operatori interessati e adottando tutte le misure idonee a che sia assicurato il rispetto del **termine di appuramento** ed entro la scadenza venga assegnata alle merci vincolate al regime una nuova destinazione doganale ammessa.

Resta ferma la possibilità di **proroga** di tale termine o di singole dichiarazioni di vincolo (*validità delle bollette di temporanea accese*), come dianzi specificato. In linea di principio, la proroga è concessa su richiesta, per giustificati motivi e previo accertamento della sussistenza delle merci nella disponibilità del titolare; si rammenta, comunque, che, se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto (art.542, par.1, DAC) e che, in ossequio ai criteri di flessibilità introdotti con la riforma dei regimi, in caso di

globalizzazione dei termini si può prevedere anche una proroga automatica, a determinate condizioni e sempre che l'autorità doganale mantenga intatte le possibilità di controllo del regime (art.542, par.2, DAC).

In proposito occorre tener presente che per il regime di perfezionamento attivo è possibile **globalizzare i termini di appuramento**, ossia i termini entro i quali le merci vincolate a questo regime devono essere riesportate o comunque devono avere ricevuto un'altra destinazione doganale ammessa che appura il regime; ciò al fine di semplificare la gestione e di ridurre i costi amministrativi legati a questo regime.

La regolamentazione comunitaria prevede (art.118, par.2, secondo comma, CDC) la possibilità di globalizzazione mensile o trimestrale dei termini di riesportazione, come illustrato dalle linee guida pubblicate nella G.U. CC. EE. n. C 269 del 24/09/01.

In caso di globalizzazione mensile, tutti i termini di appuramento che cominciano a decorrere, a fronte dei vincoli al regime effettuati, in un dato mese scadono l'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale scadrebbe il termine di appuramento relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel mese considerato.

In caso di globalizzazione trimestrale, tutti i termini di appuramento che cominciano a decorrere, a fronte dei vincoli al regime effettuati, in un dato trimestre scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di appuramento relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.

Inoltre va evidenziato che la regolamentazione prevede anche la possibilità di **globalizzare l'immissione in libera pratica** delle merci vincolate al regime (art.546 DAC).

Qualora nell'autorizzazione sia stata prevista questa possibilità di immissione globale in libera pratica, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali sebbene al momento della commercializzazione non siano state espletate le formalità di immissione in libera pratica. Le merci d'importazione, sia sotto forma di prodotti compensatori, sia sotto forma di merci tal quali, che sono oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica e alle quali alla scadenza del termine d'appuramento fissato non è stata attribuita alcuna destinazione doganale (nel caso in oggetto, un termine di riesportazione globalizzato) sono considerate come immesse in libera pratica; inoltre la dichiarazione di immissione in libera pratica è considerata presentata e accettata e lo svincolo è considerato come effettuato al momento dello appuramento del regime, che avviene con la presentazione del conto di appuramento.

Si rammenta, poi, che la regolamentazione comunitaria prevede che, quando le merci d'importazione sono state vincolate al regime nel quadro di una stessa autorizzazione, ma sotto la copertura di più dichiarazioni, i prodotti compensatori (o le merci tal quali) ai quali è attribuita una delle destinazioni che appurano il regime, sono considerati come ottenuti a partire dalle merci di importazione, vincolate al regime, sulla base delle dichiarazioni più vecchie (**sistema FiFo: first in, first out**; art.520, par.1, DAC).

Considerato che tutte queste disposizioni possono esercitare un'influenza sull'importo degli interessi compensativi da riscuotere, nelle suddette linee guida sono stati, altresì, pubblicati numerosi esempi di calcolo degli interessi compensativi in caso di globalizzazione.

L'insieme di tali disposizioni, ove applicabile con l'attuazione di opportune intese e forme di collaborazione degli operatori che ne facciano richiesta, costituisce uno strumento di semplificazione e razionalizzazione degli stessi compiti dell'ufficio doganale di controllo e una diminuzione delle scadenze da tenere in evidenza ai fini dell'appuramento del regime, dell'eventuale insorgenza dell'obbligazione doganale, della contabilizzazione e riscossione degli importi dovuti a titolo di dazi e fiscalità interna. Sarà pertanto cura degli uffici doganali incaricati del controllo promuoverne la conoscenza e l'utilizzo da parte degli operatori.

Infine, per un corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla fase di appuramento del regime, appare indispensabile provvedere ad una scrupolosa applicazione delle disposizioni concernenti la redazione del conto di appuramento, le indicazioni nel medesimo contenute e la sua presentazione all'ufficio doganale di controllo entro i termini previsti (art.521 DAC). Occorre pertanto che tutti gli uffici adeguino le loro modalità operative a tale esigenza, richiedendo al titolare la predisposizione del conto suddetto e astenendosi dal procedere all'appuramento del regime con esclusivo ricorso alle annotazioni di carico/scarico riportate su ciascuna bolletta e/o sull'autorizzazione; ciò fatti salvi casi particolari (ad esempio: vincoli occasionali al regime con la procedura semplificata di autorizzazione/accettazione della dichiarazione, oppure singola bolletta per l'intero quantitativo autorizzato) nei quali l'ufficio di controllo ritenga di potersi avvalere delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo 521.

b) Regime del perfezionamento passivo:

Per il **regime di perfezionamento passivo** - trattandosi di un regime doganale economico non sospensivo, in cui le lavorazioni vengono effettuate al di fuori del territorio doganale della Comunità - occorrerà essenzialmente prestare attenzione alle **regole applicabili all'immissione in libera pratica** dei prodotti compensatori ottenuti e alle **misure di politica commerciale** eventualmente previste. Si richiamano in proposito le disposizioni specifiche sull'esonero (parziale o totale) dal dazio, in cui si concreta il beneficio del regime (artt.590 e 591 DAC), nonché l'art.509, par.4, DAC.

Si rammenta che l'art. 591 DAC prevede la concedibilità, su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prendendo in considerazione le **spese di perfezionamento** come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente stabilito. Si evidenzia ancora una volta la non applicabilità di questo nuovo criterio di tassazione per l'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo (merci di esportazione, non di origine comunitaria, che siano state immesse in libera circolazione ad un'aliquota di dazio pari a zero), facendo presente che per le merci originarie della Turchia, di Andorra e di San Marino – che al momento sono escluse in base a detta norma - si sta provvedendo ad adottare nelle competenti sedi comunitarie specifiche disposizioni nell'ambito della legislazione “ponte” prevista nel quadro dell'unione doganale con i predetti Paesi.

Per le modalità applicative del suddetto criterio di tassazione si fa rinvio all'esemplificazione fornita nelle linee guida pubblicate nella G.U. CC. EE. n. C 269 del 24/09/01. L'ufficio di appuramento provvederà a fare opportuna menzione sulla relativa bolletta dell'applicazione di tale metodo, all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Si segnala, ad ogni buon fine, che anche nell'ambito del perfezionamento passivo può operarsi, ove ricorrano le condizioni per un'utile applicazione, una **globalizzazione dell'appuramento**, secondo le modalità esemplificative ampiamente illustrate nelle suddette linee guida. Si tratta, comunque, di una relativa semplificazione operativa, in quanto comporta la necessità di una liquidazione provvisoria sulla base di un'aliquota media da stabilire caso per caso e una successiva regolarizzazione al termine del periodo di riferimento fissato, in appuramento globale del regime.

E) MODALITÀ DI CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DEI REGIMI

Si è già avuto modo di rimarcare come nel quadro delineato dalla riforma della normativa comunitaria relativa ai regimi in oggetto le scritture e la contabilità del titolare, da un lato, e il ruolo affidato allo ufficio doganale di controllo, dall'altro, acquistano primaria rilevanza per assicurare il migliore e più corretto svolgimento delle operazioni autorizzate.

L'ufficio doganale di controllo avrà il ruolo fondamentale di verificare la corretta utilizzazione del regime e il rispetto delle condizioni e degli adempimenti con lo stesso connessi, sulla base della copia dell'autorizzazione di cui è in possesso, delle comunicazioni pervenutegli dagli uffici di vincolo e di appuramento e della documentazione commerciale e contabile relativa al regime in questione, reperibile presso il titolare; tra l'altro, al di fuori delle ipotesi di applicazione di tassi forfetari di resa previsti dalla regolamentazione comunitaria per il regime di perfezionamento attivo (Allegato 69 DAC), il medesimo ufficio dovrà procedere, per entrambi i regimi di perfezionamento, al riscontro, anche in base a dati contabili, del tasso di rendimento indicato nell'autorizzazione oppure provvederà a definirne le modalità di fissazione, redigendo apposito verbale (se del caso, previa effettuazione di un esperimento di lavorazione, le cui risultanze possono restare valide, in costanza dei processi di lavorazione, anche per le operazioni successive, per periodi da fissarsi secondo le esigenze del caso e comunque, di norma, non superiori a due anni); il verbale sarà redatto in duplice copia, una delle quali da consegnare al titolare dell'autorizzazione; in ogni caso, il tasso di rendimento dovrà essere fissato prima dell'appuramento del regime.

E' pertanto estremamente importante che sia assicurata da parte degli uffici di vincolo e di appuramento del regime, ove diversi da quello di controllo, la massima collaborazione e informazione sulle attività svolte presso i medesimi; in particolare, tali uffici provvedono - ove non diversamente stabilito dall'ufficio di controllo, che può disporre diverse modalità - ad inviare copia delle dichiarazioni di vincolo e di appuramento in relazione alle operazioni doganali presso di essi effettuate, corredate di fotocopia dei relativi bollettini di informazione INF qualora essi siano stati utilizzati a supporto.

L'ufficio di controllo, oltre che elaborare le informazioni ricevute ed esaminare i conti di appuramento presentati dai titolari, avrà cura

di predisporre, secondo le modalità prestabilite nell'autorizzazione o, in mancanza, quelle discrezionalmente adottate e ritenute più idonee al caso di specie, **opportuni riscontri con la contabilità tenuta dal titolare, anche con accessi presso le ditte interessate.**

Tali riscontri contabili:

- nel perfezionamento attivo servono ad integrare oppure, nella maggior parte dei casi, possono addirittura sostituire i controlli fisici effettuabili sulle lavorazioni in corso di svolgimento; questi ultimi possono, ovviamente, essere previsti quando se ne ravvisi la necessità, anche in relazione alla sensibilità dei prodotti e al grado di rischio delle operazioni autorizzate;
- nel perfezionamento passivo costituiscono un'opportuna fase conclusiva, anche successiva allo stesso appuramento del regime, in cui meglio può essere valutato l'andamento complessivo delle operazioni e verificato il corretto funzionamento del regime.

Occorre, poi, evidenziare che **per entrambi i regimi di perfezionamento i mezzi di identificazione per il controllo dell'identità delle merci e le misure adottate per il controllo dell'equivalenza possono comprendere l'esame delle scritture** (artt.540 e 586 DAC).

In merito alle operazioni per le quali sia prevista l'identità (vale a dire il perfezionamento delle stesse merci vincolate al regime) si osserva che il concetto di "identità contabile" non è nuovo in quanto era già presente nella precedente regolamentazione del regime di perfezionamento attivo ove (al vecchio articolo 551, par.4, lett. e) del Reg.n.2454/93/CEE) era previsto che l'autorità doganale, nello stabilire le modalità di individuazione nelle merci di importazione nei prodotti compensatori, potesse ricorrere "*all'esame del registro di carico e scarico delle merci o di altri documenti giustificativi relativi all'operazione progettata, da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori sono stati ottenuti da merci di importazione.*"

Il legislatore comunitario, nell'intento di semplificare e rendere più flessibile la normativa di applicazione del Codice doganale, ha ora previsto la possibilità di avvalersi dell'esame delle scritture anche ai fini del controllo della modalità dell'equivalenza, ferma restando ovviamente la possibilità di integrare le modalità di controllo con i gli ulteriori mezzi ritenuti opportuni (ad esempio, prelievo di campioni e analisi). Si osserva, comunque, che anche quando è stato ritenuto necessario dal legislatore comunitario stabilire soglie minime di controlli fisici (come nel caso dell'equivalenza dei prodotti lattiero caseari, di cui al punto 7 dell'Allegato 74) questi sono stati contenuti nell'ambito di percentuali molto basse (5% delle dichiarazioni), peraltro ulteriormente riducibili in caso di

applicazione di un sistema di analisi dei rischi da parte dell'autorità doganale.

In considerazione di quanto sopra esposto circa il rilievo che occorrerà attribuire a un **controllo basato sulla contabilità e le scritture tenute dal titolare** e tenuto conto della prossima implementazione del circuito doganale di controllo ("Canale verde") anche per le operazioni di vincolo e appuramento di regimi doganali economici, d'intesa con l'Ufficio di diretta collaborazione del Direttore – Antifrode, si ritiene necessario ribadire la necessità di evitare sistematici ricorsi a controlli fisici e prelievo di campioni che vanificherebbero la possibilità concreta per gli operatori di usufruire delle semplificazioni e modernizzazioni procedurali previste.

In proposito appare opportuno rammentare che già con la nota prot. n.1088/VII/SD del 7 marzo 1996, indirizzata alle Direzioni Compartimentali con preghiera di portarne a conoscenza i dipendenti uffici, erano stati forniti i seguenti chiarimenti:

“Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto di recente stabilito con circolare n.15/D del 23/1/96 in materia di selezione automatica delle merci da sottoporre a visita - ove è detto che: "Nei casi in cui il sistema segnali l'obbligo di visita per merce che, per essere riconosciuta, deve necessariamente sottoposta ad analisi o ad esame tecnico, il funzionario che esegue la visita, qualora accerti che si tratta di merce identica ad un'altra già sottoposta, nei sei mesi precedenti, all'analisi o all'esame tecnico, può prescindere dal prelevamento dei campioni e fare riferimento, ai fini del controllo e fatti sempre salvi i casi di sospetto di irregolarità o di abusi, ai risultati delle analisi o degli esami tecnici effettuati sui campioni prelevati dalle partite precedenti" - suscettibile di trovare applicazione nei casi di specie.

E' del tutto evidente che una diversa applicazione della normativa che preveda controlli indiscriminati per tutte le merci "sensibili" comporterebbe insostenibili aggravii di costi non solo per gli operatori economici ma anche per l'Amministrazione doganale, nonchè ritardi e inefficienze nell'attività dei laboratori chimici.

Per quanto attiene più specificamente gli aspetti inerenti al controllo del regime di perfezionamento attivo (possibilità di identificazione delle merci di importazione nei prodotti compensatori ottenuti - controlli sulle lavorazioni), si rammenta che l'ufficio doganale di controllo, designato nella relativa autorizzazione, è competente a stabilire che, ai sensi dell'art.556, par.3, del Reg. n.2454/93/CEE, siano tenute a sua disposizione idonee "scritture di perfezionamento attivo" e a valutare se tali scritture consentano l'individuazione delle merci di importazione

nei prodotti compensatori, secondo il disposto dell'art.551, par.4, lett. e) del citato regolamento, oppure si renda necessario od opportuno il ricorso ad altra delle modalità di controllo previste nel medesimo art.551, par.4. Ciò ferma restando, ovviamente, la possibilità di ricorrere saltuariamente a prelievo ed analisi di campioni anche quando normalmente il controllo di cui trattasi venga effettuato per mezzo delle suddette scritture (vedasi ministeriale prot n.878/X del 7 luglio 1992).”

E' infine necessario precisare che, sempre nel quadro della cennata implementazione del circuito doganale di controllo, per ciò che riguarda le autorizzazioni rilasciate secondo la procedura di cui all'art. 497 par.3 lett.a) e d) del DAC, l'accettazione della dichiarazione di vincolo ai predetti regimi, avente il valore giuridico di autorizzazione, dovrà essere effettuata, prima della registrazione, dal funzionario di cui al punto 5.1 della Circolare prot. n.146 del 29.01.1999 sul circuito doganale di controllo Canale verde. Quest'ultimo, qualificato per la valutazione di merito del provvedimento autorizzativo, verificherà la conformità della procedura alle disposizioni di cui agli artt.497 e ss. del DAC.

*

* *

Si prega di voler assicurare la massima attenzione e cura nel favorire la diffusione del contenuto della presente tra i dipendenti uffici e l'adeguamento delle modalità operative e procedurali ai criteri indicati.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio

**ELENCO CATEGORIE/PAESE PER LE QUALI E' ISTITUITA
QUOTA IN TPP PER L'ANNO 2002**

Bielorussia: 4-5-6-7-8-12-13-15-16-21-24-26-27-29-73-74-83.

Cina: 4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-26-29-31-78-83-159.

Filippine: 6-8.

India: 7-8-15-26.

Indonesia: 6-7-8.

Macao: 6-16.

Malesia: 4-5-6-7-8.

Pakistan: 4-5-6-7-8-26.

Rep. Fed. di Jugoslavia (Serbia e Montenegro): 5-6-7-8-15-16.

Singapore: 7.

Tailandia: 5-6-7-8-26.

Vietnam: 4-5-6-7-8-12-13-15-18-21-26-31-68-76-78.